

i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi» per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto del 14 novembre 2008 che ha fissato la retribuzione annua da assumersi per la liquidazione delle rendite INAIL per gli anni 2006 e 2007;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 17 giugno 2008, n. 308;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in euro 23.340,64 con effetto dal 1° luglio 2008.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il Ministro: SACCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299*

09A05955

DECRETO 18 marzo 2009.

Norme per l'attuazione della direttiva 2008/100/CE, che modifica la direttiva 1990/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 «Attuazione della direttiva 90/946/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2008/100/CE del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

Visto l'art. 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale, emesso il 5 marzo 2003;

Visto l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 è così modificato:

1) all'art. 3, paragrafo 1, lettera *l*) è aggiunta la seguente frase: «La definizione della sostanza e se necessario i metodi di analisi figurano nell'allegato II»;

2) all'art. 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) fibre alimentari 2 kcal/g - 8 kJ/g;

h) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJ/g;

3) l'allegato è sostituito dall'allegato I del presente decreto;

4) è aggiunto l'allegato II del presente decreto.

Art. 2.

Smaltimento scorte


1. È consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla normativa previgente fino al 30 ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

*p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270*



ALLEGATO I

L'allegato del Decreto Legislativo 77/93 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (µg)	800	Cloruro (mg)	800
Vitamina D (µg)	5	Calcio (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Fosforo (mg)	700
Vitamina K (µg)	75	Magnesio (mg)	375
Vitamina C (mg)	80	Ferro (mg)	14
Tiammina (mg)	1,1	Zinco (mg)	10
Riboflavina (mg)	1,4	Rame (mg)	1
Niacina (mg)	16	Manganese (mg)	2
Vitamina B6 (mg)	1,4	Fluoruro (mg)	3,5
Folacina (µg)	200	Selenio (µg)	55
Vitamina B12 (µg)	2,5	Cromo (µg)	40
Biotina (µg)	50	Molibdeno (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6	Iodio (µg)	150
Potassio (mg)	2 000		

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.»

Allegato II

Al Decreto Legislativo 77/93 è aggiunto l'allegato seguente:

ALLEGATO II

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari e metodi di analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l)*Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari*

Ai fini del presente decreto per "fibre alimentari" s'intendono i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,
- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,
- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati.»

09A05956

